

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Operazioni di Raccolta Italia

FOGLIO INFORMATIVO 1.1.11

aggiornamento del 01/11/2009

### CONTROCORRENTE

#### A) INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare FriulAdria Spa  
Sede Sociale in Pordenone, 33170, Piazza XX Settembre 2  
Direzione Generale in Pordenone, 33170, Piazza XX Settembre 2  
banca@friuladria.it - codice ABI 5336.3  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Friuladria iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone al n. 01369030935  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Capitale Sociale: Euro 114.582.885,00

#### B) CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE

Il conto corrente è il più noto contratto che la banca stipula con la propria clientela: consiste in un servizio di cassa svolto per il cliente curando per suo conto riscossioni e pagamenti nel presupposto, in quest'ultimo caso, che il conto presenti la necessaria disponibilità. La disponibilità si costituisce mediante versamenti del cliente o di terzi (denaro, assegni, titoli postali, accredito continuativo di stipendi o pensione).

I pagamenti possono essere disposti a favore di terzi (anche in via continuativa, come nel caso di pagamento di utenze domiciliate) o a favore dello stesso cliente (ad esempio mediante prelievo allo sportello).

Una frequente forma di utilizzo delle somme depositate in conto è l'assegno bancario: si tratta di un titolo di credito con il quale il traente, cioè l'intestatario del conto corrente o altro soggetto dallo stesso appositamente delegato, incarica la banca di pagare una certa somma a favore di altra persona (il beneficiario).

Può essere intestato a una persona fisica o giuridica o a un ente non riconosciuto; può inoltre essere intestato a più persone le quali possono concordare con la banca di operare sul conto congiuntamente o disgiuntamente.

L'intestatario può conferire delega a terzi per l'esecuzione di tutte le operazioni o solo di determinate operazioni specificate nella delega.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse ed altre commissioni e spese del servizio);
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta;
- accredito di assegni ed altri titoli simili al s.b.f. con la conseguenza di non poter disporre degli importi accreditati prima della maturazione della disponibilità;
- traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente;

- variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad. es., dollari USA);
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nel limite massimo di 103.291,38 euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

#### C) CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Il conto corrente non è soggetto a limiti né di deposito minimo iniziale né di deposito massimo.

. tasso annuo a credito nominale  
(ritenuta fiscale sugli interessi: 27%)

- nominale annuo	<b>0,010%</b>
- effettivo annuo	<b>0,010%</b>

#### TASSI E COMMISSIONI SU UTILIZZI A DEBITO DEL CONTO ECCEZIONALMENTE CONSENTITI

. tasso annuo a debito nominale, in caso di utilizzi a debito del conto corrente, sullo scoperto eccezionalmente consentito

- nominale annuo	<b>12,450%</b>
- effettivo annuo	<b>13,043%</b>

. tasso annuo di interesse di mora senza capitalizzazione periodica

<b>12,450%</b>
----------------

#### Spese trimestrale gestione sconfini

(calcolata sui numeri debitori trimestrali, applicando uno degli importi sotto indicati in base al valore dei numeri stessi)

Numeri debitori trimestrali	Importo spesa
fino a 999,00	€ 10,00
oltre 999,00 e fino a 50.000,00	€ 50,00
oltre 50.000,00 e fino a 175.000,00	€ 200,00
oltre 175.000,00 e fino a 500.000,00	€ 500,00
oltre 500.000,00 e fino a 700.000,00	€ 800,00
oltre 700.000,00 e fino a 1.000.000,00	€ 1.000,00
oltre 1.000.000,00 e fino a 2.000.000,00	€ 1.150,00
oltre 2.000.000,00 e fino a 3.000.000,00	€ 1.200,00
oltre 3.000.000,00	€ 1.250,00

Tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi per la categoria "aperture di credito in conto corrente", classe di importo "oltre euro 5.000,00", tempo per tempo vigente, pubblicato trimestralmente con decreto ministeriale ai sensi della Legge 108/96. Per i valori e per il periodo di applicazione si rimanda ai valori espressi per la corrispondente categoria nel FI 2.4.4 "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura".

. spese trimestrali di tenuta conto: **euro zero**

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Operazioni di Raccolta Italia

FOGLIO INFORMATIVO 1.1.11

aggiornamento del 01/11/2009

### CONTROCORRENTE

. costo per singola scrittura	<b>euro 0,75</b> <b>euro 3,00</b>
- con un minimo annuale di (applicato pro quota trimestralmente)	
- con un massimo annuale di (applicato pro quota trimestralmente)	<b>euro 47,88</b>

. spese tenuta conto a forfait annuale (applicare pro quota trimestralmente)	<b>euro zero</b>
---	------------------

. numero scritture gratuite annuali	<b>zero</b>
-------------------------------------	-------------

tutti i movimenti che generano una registrazione sul conto corrente sono soggetti al costo di scrittura, ad eccezione delle seguenti causali:

- pagamenti POS/Pagobancomat
- recupero imposta di bollo/spese e/c
- scrittura di addebito commissioni
- rettifica valuta
- disposizioni di pagamento su apparecchiatura self service

### ALTRE COMMISSIONI

. spesa per prelievo contante allo sportello senza assegno fino a 500,00 euro	<b>euro 1,03</b>
---	------------------

. spesa per lista movimenti di conto stampata allo sportello:	<b>euro 0,77</b>
---	------------------

. commissioni per la stampa e l'invio di estratti conto, documenti e contabili	<b>esente</b>
--	---------------

. estinzione conto corrente	<b>esente</b>
-----------------------------	---------------

. imposta di bollo	<b>nella misura pro-tempore vigente</b>
--------------------	---

### CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI

. creditori/debitori	<b>trimestrale (al 31/3 - 30/6 30/9 - 31/12)</b>
----------------------	--

### CALCOLO DEGLI INTERESSI

. metodo di calcolo per la determinazione degli interessi	<b>secondo l'anno civile</b>
---	------------------------------

### VALUTE

#### Versamenti

. Valute (per assegni e altri valori)

= contante, assegni circolari emessi dalla banca, assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento:	<b>giorno di accoglimento del versamento</b>
---	--

= assegni bancari tratti su altri sportelli della banca	<b>2 giorni lavorativi</b>
---	----------------------------

= assegni circolari emessi da altre banche, assegni postali vidimati "standardizzati"	<b>4 giorni lavorativi</b>
---	----------------------------

= assegni bancari di altre banche, vaglia Banca d'Italia, assegni turistici, assegni postali "standardizzati", titoli postali non "standardizzati" e vaglia postali "standardizzati"	<b>5 giorni lavorativi</b>
--	----------------------------

#### Prelevamenti

. Valute

= con assegno bancario	<b>data emissione</b>
------------------------	-----------------------

= effettuati allo sportello o a mezzo sportello automatico	<b>data del prelievo</b>
--	--------------------------

### TERMINI DI DISPONIBILITA'

= assegni circolari emessi dalla banca	<b>3 giorni lavorativi</b>
--	----------------------------

= assegni di conto corrente tratti sullo stesso sportello presso cui viene effettuato il versamento	<b>1 giorno lavorativo</b>
---	----------------------------

= assegni di conto corrente tratti su altri Sportelli della banca	<b>5 giorni lavorativi</b>
---	----------------------------

= assegni circolari di altre banche	<b>4 giorni lavorativi</b>
-------------------------------------	----------------------------

= assegni bancari tratti su altre banche, titoli postali "standardizzati", vaglia Banca d'Italia	<b>5 giorni lavorativi</b>
--	----------------------------

= assegni postali non standardizzati, assegni turistici	<b>9 giorni lavorativi</b>
---	----------------------------

### TERMINI DI NON STORNABILITA'

Accredito altre somme	<b>data operazione</b>
-----------------------	------------------------

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Operazioni di Raccolta Italia

FOGLIO INFORMATIVO 1.1.11

aggiornamento del 01/11/2009

### CONTROCORRENTE

#### Accredito assegni

Termini - calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento - decorsi i quali l'accredito degli assegni versati presso gli sportelli della banca ed incassabili presso la stessa o le altre banche aderenti alle procedure interbancarie inerenti al servizio di incasso assegni, non è suscettibile di storno d'iniziativa da parte della banca:

= assegni di conto corrente tratti sullo stesso sportello presso cui viene effettuato il versamento	<b>1 giorno lavorativo</b>
= assegni bancari tratti su altri sportelli della banca	<b>6 giorni lavorativi</b>
= assegni circolari della banca	<b>3 giorni lavorativi</b>
= assegni bancari tratti su altre banche, assegni circolari di altre banche, assegni postali "standardizzati", assegni turistici, vaglia Banca d'Italia, assegni postali non standardizzati	<b>9 giorni lavorativi</b>

La banca procederà - beninteso entro i termini su indicati - all'addebito degli importi dei titoli di credito che dovessero risultare insoluti e/o protestati non appena a conoscenza della comunicazione di impagato e ciò anche in assenza della materiale restituzione dei titoli in questione; in questi ultimi casi la nostra Banca effettuerà la restituzione dei titoli stessi in un secondo momento, previa eventuale levata del protesto.

La banca si riserva di prorogare i suddetti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - o a seguito di altre circostanze non imputabili alla banca od ai suoi corrispondenti, anche non bancari. In tali casi la banca procederà all'addebito dei titoli di credito anche dopo decorsi i ripetuti termini.

Per i versamenti effettuati tramite i servizi "cassa continua" e "self-service" tutte le valute nonché tutti i termini per la presunzione di pagamento sopra indicati per i diversi tipi di valori decorrono dal giorno di accoglimento dei versamenti da parte della banca.

#### ALTRE COMMISSIONI per ASSEGNI

Commissione per cambio assegni circolari emessi da altre banche, assegni postali, vaglia bancari Banca d'Italia	<b>5% con un minimo di euro 1,00 ed un massimo di euro 25,00</b>
Commissione per cambio assegni bancari di altre banche	<b>5% con un minimo di euro 1,00 ed un massimo di euro 25,00</b>

#### Commissioni di incasso

**gratuite**

#### Ritorno di assegni impagati sull'Italia

(oltre eventuali spese di Protesto o dichiarazione sostitutiva e commissione fissa interbancaria)

= commissioni per ritorno assegno protestato, insoluto o irregolare negoziato in Italia	<b>euro 25,00</b>
= commissione per richiamo assegno negoziato in Italia	<b>euro 15,49</b>
= valuta di addebito	<b>valuta del versamento</b>
= commissione di gestione assegni in sospeso e/o al protesto (per ogni assegno in sospeso per mancanza fondi)	<b>euro 7,75</b>
= rilascio del certificato di eseguito deposito per la cancellazione dall'elenco dei protesti	<b>euro 15,49</b>

#### TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

15 giorni lavorativi

#### D) PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

#### CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA/CLIENTE

##### Diligenza della banca nei rapporti con il cliente – Ufficio reclami

Nei rapporti con il cliente la banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico delle leggi bancarie") e relative norme di attuazione.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

##### Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Operazioni di Raccolta Italia

FOGLIO INFORMATIVO 1.1.11

aggiornamento del 01/11/2009

### CONTROCORRENTE

Il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

#### Invio di corrispondenza

L'invio al cliente degli estratti conto e di qualunque altra comunicazione nonché eventuali notifiche sono fatti con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Quando un rapporto è intestato a più persone, tali invii e notifiche - in mancanza di diverso accordo scritto - possono essere effettuati dalla banca anche ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

#### Poteri di rappresentanza

Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca. In mancanza di specifiche indicazioni le facoltà si intendono conferite con firme disgiunte.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla banca - con lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o direttamente presso lo sportello - e sono opponibili alla banca stessa trascorsi tre giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta comunicazione.

#### Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente (firma disgiunta) l'estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo di essi, che deve avvertirne tempestivamente gli altri.

La banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari qualora da uno di essi le sia stata comunicata opposizione o revoca della predetta facoltà di disposizione separata.

#### Diritto di garanzia

Nei limiti precisati in contratto, la banca ha diritto di pegno e ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente.

#### Compensazione

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, la banca ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

Tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis comma 2 cod. civ.

#### Modifica delle norme e delle condizioni economiche

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità di comunicazione stabiliti dall'art.118 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario). In caso di esercizio della suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto oggetto di modifica, senza spese, entro sessanta giorni e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate

#### Foro competente

Laddove il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2 cod. civ., per qualunque controversia è competente anche il foro di Pordenone.

#### CONTO CORRENTE BANCARIO

##### Convenzione di assegno

Il cliente è tenuto a eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della legge 15.12.1990 n. 386.

Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli per assegni ed i relativi moduli di richiesta.

In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.

##### Versamento in conto di assegni e titoli postali

Il cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti.

L'importo degli assegni bancari e circolari e dei titoli postali è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nelle Condizioni Economiche.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Operazioni di Raccolta Italia

FOGLIO INFORMATIVO 1.1.11

aggiornamento del 01/11/2009

### CONTROCORRENTE

#### **Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti simili**

L'importo degli assegni diversi da quelli sopra indicati nonché degli effetti, ricevute e documenti simili, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

#### **Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese**

I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la identica periodicità indicata nelle Condizioni Economiche.

Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nelle Condizioni Economiche e producono a loro volta interessi nella stessa misura.

#### **Approvazione dell'estratto conto**

L'invio degli estratti conto è effettuato dalla banca con la periodicità indicata nelle Condizioni Economiche entro il termine di 30 giorni.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, l'estratto conto si intende senz'altro approvato dal cliente.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può chiedere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine, posto a pena di decadenza, di due anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.

Fermo quanto disposto in precedenza, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti per iscritto e dovranno pervenire alla banca entro 60 giorni dal momento in cui questi sia in possesso della comunicazione di esecuzione, ove prevista. Trascorso tale termine, l'operato della banca si intenderà approvato.

#### **Compensazione e pagamento di assegni**

Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto della compensazione, sia venuta meno la provvista.

Il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di

presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

#### **Recesso**

Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 3 giorni lavorativi, dal contratto di conto e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto determina la chiusura del conto.

Qualora la banca receda dal contratto di conto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

Qualora il cliente receda dal contratto di conto, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà di compiere operazioni separatamente.

Salvo diverso accordo fra le parti, il recesso dal contratto di conto determina automaticamente l'estinzione degli altri rapporti ad esso collegati.

### E) LEGENDA

#### **Tasso di interesse nominale annuo**

Indica la misura del tasso, creditore o debitore, applicato dalla banca per il calcolo degli interessi. Tale tasso non tiene conto dell'effetto dell'eventuale capitalizzazione infrannuale degli interessi.

#### **Tasso di interesse effettivo annuo**

Indica la misura del tasso nominale annuo aumentata per effetto della capitalizzazione infrannuale degli interessi, ove prevista dal contratto.

#### **Commissione di massimo scoperto (c.m.s.)**

Indica l'importo periodicamente addebitato dalla banca in caso di utilizzo a debito del conto. Tale importo è determinato in percentuale sulla base del valore di massima esposizione del debito.

#### **Capitalizzazione degli interessi**

Gli interessi, sia creditori che debitori, sono accreditati o addebitati sul conto corrente con la stessa periodicità (prevista in contratto). Dal momento del rispettivo accredito o addebito in conto (capitalizzazione), gli interessi divengono al loro volta produttivi di interessi.

# Banca Popolare FriulAdria Spa

## Trasparenza: Operazioni di Raccolta Italia

FOGLIO INFORMATIVO 1.1.11

aggiornamento del 01/11/2009

### CONTROCORRENTE

#### Valuta sui versamenti

Indica il numero dei giorni, decorrente dalla data dell'operazione di versamento, trascorso il quale la somma versata sul conto diventa produttiva di interessi.

#### Valuta sui prelevamenti

Indica la data dalla quale l'importo prelevato cessa di produrre interessi.

#### Termini di disponibilità

Indica il numero dei giorni, decorrente dal giorno successivo a quello del versamento, trascorso il quale le somme versate possono essere utilizzate dal cliente.

#### Saldo contabile

E' costituito dalla semplice somma algebrica delle operazioni di "dare" e "avere" effettuate sul conto; tale saldo può tuttavia comprendere importi non ancora giunti a maturazione, cioè non ancora disponibili per il cliente.

#### Saldo disponibile

Indica l'importo che può essere effettivamente utilizzato dal cliente, ed è comprensivo anche dell'eventuale apertura di credito in conto concessa dalla banca al cliente.

#### Convenzione di assegno

E' l'accordo tra banca e cliente che consente a quest'ultimo di disporre pagamenti a debito del conto corrente mediante assegni bancari. Il contratto di conto corrente può includere o non includere tale convenzione.

#### Chiusura periodica del conto

E' la chiusura contabile del conto (diversa quindi dalla chiusura o estinzione definitiva del conto corrente) che la banca effettua con la periodicità indicata in contratto (in genere trimestralmente), calcolando gli interessi creditori e debitori, le spese e le commissioni nel frattempo maturati.

#### Recesso

E' il diritto attribuito sia al cliente sia alla banca di chiudere il conto corrente. Si esprime con dichiarazione scritta da indirizzare alla controparte.

#### Accettazione di assegni o effetti "salvo buon fine"

In caso di assegni o cambiali o altri documenti presentati alla Banca per la negoziazione, il cliente acquista la disponibilità dell'importo del titolo o documento solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato.

#### Tasso effettivo globale medio

Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema.

I tassi sono comprensivi di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse; non sono inoltre comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata e degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.